



REGIONE ABRUZZO

Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali

Servizio Politiche Energetiche, Qualità dell'Aria, SINA

POR FESR ABRUZZO 2014-2020

ASSE IV – PROMOZIONE DI UN'ECONOMIA A BASSE EMISSIONI DI CARBONIO

Azione **4.1.1** *“Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (Smart building) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l’utilizzo di mix tecnologici”.*

Avviso Pubblico per il sostegno alla “Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (Smart building) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l’utilizzo di mix tecnologici”.

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente Avviso pubblico, in conformità agli indirizzi di cui alla DGR n. 832/2016, disciplina i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di finanziamenti previsti dal Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 – Regione Abruzzo, approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2015)5818 del 13/08/2015, per la realizzazione di progetti di investimento nell'ambito dell'intero territorio regionale finalizzati a **ridurre i consumi energetici negli edifici scolastici pubblici**, attraverso interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (*smart buildings*) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici.
2. Il risultato atteso è un diffuso efficientamento energetico delle strutture e degli edifici pubblici che induca una riduzione dei consumi di energia elettrica della Pubblica Amministrazione dai 3 GWh rilevati al 2011, ai 2,7 GWh da conseguire al 2023 (pari a circa il 10%).

Art. 2 – Definizioni

1. **Area scolastica:** è l'area nella quale sono presenti uno o più edifici scolastici, anche non contigui, che contengono uno o più plessi scolastici, con un'area comune (per esempio parcheggio, o palestra, o mensa, o area ricreativa, ecc.);
2. **Edificio scolastico:** è un fabbricato o un insieme di fabbricati contigui, che contengono uno o più plessi scolastici, anche se tra loro separati da una minima intercapedine o adiacenti, che risultano inseriti nell'anagrafe dell'edilizia scolastica;
3. **Edificio principale:** è il fabbricato la cui superficie oggetto di intervento risulta più estesa rispetto agli altri eventuali fabbricati contigui;
4. **Superficie oggetto dell'intervento:** è la superficie calpestabile che deve essere congruente con il dato inserito nell'anagrafe dell'edilizia scolastica.

ART. 3 - Dotazione finanziaria

1. La dotazione finanziaria complessiva del presente Avviso pubblico è pari ad € **7.000.000,00**.
2. Le concessioni dei contributi di cui al presente Avviso pubblico sono disposte nei limiti delle risorse finanziarie di volta in volta disponibili nel bilancio regionale, fino all'assorbimento della dotazione complessiva. Le concessioni sono altresì subordinate all'assunzione dei relativi impegni di spesa.
3. Se, dopo la pubblicazione della graduatoria, si determinano nuove disponibilità finanziarie derivanti da rinunce, revoche, riduzione del contributo concesso o altro, le somme residue possono essere destinate al finanziamento di ulteriori istanze, nonché, in caso di ulteriori economie, al finanziamento di istanze ritenute ammissibili ma non finanziate, presentate a valere sul presente Avviso pubblico.

ART. 4 – Beneficiari

1. Possono presentare domanda a valere sul presente Avviso pubblico tutti gli **Enti Locali abruzzesi** (di seguito denominati Ente), proprietari di edifici scolastici, con priorità, in ordine di importanza decrescente:
 - per i Comuni classificati per caratteristiche altimetriche come montani;
 - per i Comuni che, oltre alle obbligatorie forme di gestione associata di servizi, abbiano avviato scelte volontarie di aggregazione sovracomunale con esperienze progettuali già avviate alla data di pubblicazione del presente Avviso pubblico.

ART. 5 – Interventi ammissibili

1. In conformità a quanto previsto dal POR FESR ABRUZZO 2014-2020 della Regione il presente Avviso pubblico finanzia esclusivamente interventi riferiti ad edifici scolastici aventi sede nel territorio regionale. Gli interventi devono essere realizzati su edifici già esistenti.
2. Gli edifici sui quali sono previsti gli interventi e per i quali si chiede un sostegno a valere sul presente Avviso pubblico, devono avere un Indice di vulnerabilità sismica superiore o uguale a 0,6 (come stabilito dall'OPCM 3907/ del 2010 e s.m.i.). Se inferiore, è necessario dimostrare, al momento della presentazione della domanda, che sono in corso lavori di adeguamento/miglioramento finalizzati al conseguimento di un Indice uguale o superiore a 0,6.
3. Sono ammissibili interventi mirati alla riduzione di consumi di energia primaria e all'efficientamento energetico degli edifici scolastici, come di seguito specificati:
 - audit energetico mirante a far emergere le criticità;
 - ristrutturazione delle componenti edili per ottimizzare l'isolamento termico, intervenendo per massimizzare i benefici in termini di risparmio energetico complessivo sulla base del livello ottimale in funzione dei costi, su:
 - a. l'involucro di edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti riguardanti strutture opache verticali (muri perimetrali);
 - b. solai orizzontali o inclinati (coperture e/o solai perimetrali);
 - c. chiusure trasparenti comprensive di infissi e vetri (finestre, porte e vetrine), delimitanti il volume riscaldato, verso l'esterno e verso vani non riscaldati:
 - diffusione di nuove tecnologie eco efficienti;
 - installazione di sistemi intelligenti di monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (*smart buildings*);
 - applicazioni ICT per il monitoraggio del rendimento energetico e delle emissioni inquinanti, per i sistemi di telecontrollo, regolazione e gestione;
 - Certificazione Energetica dell'edificio interessato dall'intervento.

4. Gli interventi ammessi a finanziamento devono essere supportati da **un'analisi energetica preliminare** presentata in allegato alla Scheda Tecnica dell'intervento (Allegato B), mirata a monitorare e mappare le condizioni di efficienza dei relativi edifici pubblici.
5. Gli interventi previsti devono essere strettamente connessi ai risultati della diagnosi. Inoltre, devono dare priorità alle tipologie di edifici a maggiore consumo e con maggiore potenziale di risparmio energetico in rapporto all'investimento necessario, nonché caratterizzarsi per il valore esemplare, anche in termini di utilizzo delle tecnologie più innovative.
6. Affinché la spesa sostenuta per gli interventi possa essere ritenuta ammissibile, i beneficiari dovranno dichiarare il miglioramento della classe energetica dell'edificio sottoposto ad intervento. Tale miglioramento, che sarà attestato da apposita certificazione energetica, dovrà essere quanto più prossimo al livello della classe A, a chiusura dell'intervento ammesso a contributo.
7. **La domanda di contributo deve essere riferita ad un solo e unico progetto per Ente** e può interessare più edifici nell'ambito della stessa area scolastica. Nel caso di presentazione da parte dello stesso Ente di più domande, ai fini della valutazione di ammissibilità, verrà presa in considerazione solo la domanda per ultimo inoltrata, salvo diverse e motivate indicazioni dell'Ente da definirsi prima dell'avvio della fase istruttoria.
8. Nel caso in cui il progetto interessi più edifici ricompresi in una medesima area scolastica è necessario indicare nella SCHEDA TECNICA DELL'INTERVENTO, Allegato B del presente Avviso pubblico, quale documentazione obbligatoria a corredo della domanda ai sensi dell'art.13 del presente Avviso pubblico, tutti gli edifici interessati con indicazione per ognuno delle informazioni ivi richieste.

ART. 6 – Spese ammissibili

1. A norma del presente Avviso pubblico sono considerate ammissibili le spese effettivamente sostenute dai beneficiari direttamente imputabili all'intervento ammesso a contributo a partire dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.T. del presente Avviso pubblico, come indicato al paragrafo 2 dell'art.12, e sino al 31/05/2018, comprovate da fatture quietanzate o giustificate da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente, contabilizzate in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili.
2. Nel rispetto dei requisiti di ammissibilità che saranno fissati dal documento nazionale sull'ammissibilità delle spese, attualmente in corso di approvazione, per la realizzazione degli interventi ammessi a contributo con il presente Avviso Pubblico, sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa riferite direttamente agli interventi da attuare:
 - a) lavori in appalto (opere edili strettamente necessarie e connesse alla realizzazione degli interventi energetici; forniture e posa in opera di materiali e componenti necessari alla realizzazione degli impianti con particolare riferimento a quanto previsto dal precedente art.5 comma 3), compresi gli oneri per la sicurezza;

- b) spese tecniche per progettazione e studi fino ad un massimo dell'8% dei lavori di cui alla lettera a), purché le stesse siano strettamente legate all'intervento e siano necessarie per la sua preparazione o esecuzione;
 - c) spese tecniche di direzione lavori, sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo;
 - d) spese per la diagnosi energetica ante e post intervento, fino ad un massimo del 5% dei lavori di cui alla Lettera a);
 - e) oneri per garanzia fideiussoria per l'anticipazione di cui all'art. 23 comma 1 dell'Avviso pubblico.
3. Le spese di cui alle lettere c) e d) del comma 2 non possono superare il 15% nel rispetto di quanto previsto dalla DGR n. 101/2003.
4. Non sono comunque ammissibili ai sensi dell'art. 69, paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013:
- gli interessi passivi;
 - l'acquisto di terreni e di terreni edificati;
 - l'imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile.

ART. 7 – Condizioni generali di ammissibilità della spesa

1. Le spese indicate nel quadro economico della domanda e successivamente rendicontate devono:
- a) risultare sostenute dai beneficiari e conseguenti all'esecuzione degli interventi finanziati, purché previste dall'intervento stesso ed espressamente indicate nella domanda di contributo (principio dell'effettività);
 - b) risultare conformi alla normativa europea, nazionale e regionale vigente (principio della legittimità);
 - c) risultare relative ad interventi localizzati nel territorio della Regione Abruzzo (principio della localizzazione);
 - d) essere comprovate da fatture quietanzate o da altri documenti contabili aventi forza probante equivalente (principio della prova documentale);
 - e) non essere già state ammesse a una misura di sostegno finanziario regionale, nazionale, europeo.

ART. 8 – Limiti di spesa

1. Ai fini dell'ammissione al contributo, il costo minimo ammissibile dell'intervento presentato a valere sul presente Avviso pubblico non deve essere inferiore a **20.000,00 Euro** ed il costo massimo ammissibile a contributo non può essere superiore a **100.000,00 Euro** comprensivo di tutti gli oneri.

ART. 9 – Durata e termini di realizzazione dell'intervento

1. Al fine di concorrere al raggiungimento dei target intermedi e finali per la verifica di efficacia dell'attuazione di cui agli articoli 20, 21 e 22 del Regolamento (UE) 1303/2013 e successive modifiche e integrazioni e dell'avanzamento di spesa previsto dagli art. 86 e 136 del Regolamento (UE) 1303/2013 e successive modifiche e integrazioni, il beneficiario dovrà garantire la conclusione dell'intervento **entro il 31.05.2018**.
2. Per intervento concluso è da intendersi quello materialmente completato o pienamente realizzato e per le quali tutti i pagamenti previsti sono stati effettuati dal beneficiario ed è altresì stata trasmessa la relativa rendicontazione finale.

ART. 10 – Intensità del contributo

1. I contributi per la realizzazione degli interventi ammessi sono concessi a fondo perduto nella misura del 100% della spesa ritenuta ammissibile.
2. È ammessa ed auspicata la compartecipazione finanziaria del soggetto beneficiario.

ART. 11 – Divieto di cumulo

1. Un intervento ammesso a contributo con il presente Avviso pubblico non può usufruire di altri finanziamenti pubblici finalizzati alla realizzazione, anche parziale, delle stesse spese previste nell'intervento ovvero, qualora una parte di esso preveda il finanziamento con altri fondi pubblici, il contributo complessivo non può superare la spesa complessiva ammissibile; in tal caso, in sede di presentazione della domanda di contributo, è necessaria una chiara ripartizione dei costi e della copertura finanziaria complessiva.

ART. 12 – Presentazione della domanda

1. Il soggetto proponente che intende richiedere i contributi previsti dal presente Avviso pubblico, sotto pena di inammissibilità, deve inviare la candidatura alla **Regione Abruzzo – Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali - Servizio Politica Energetica, qualità dell'aria, SINA** - a mezzo di apposita piattaforma informatica, al seguente indirizzo internet: <http://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/>, ove saranno riportate le istruzioni necessarie, completa di tutti i documenti obbligatori previsti dal successivo art.13.
2. E' resa disponibile la piattaforma di caricamento dei suddetti documenti a partire dalle **ore 9.00 del giorno successivo alla pubblicazione dell'Avviso pubblico sul B.U.R.A.T, sino alle ore 12.00 del 60mo giorno successivo alla pubblicazione**. Se il termine coincide con un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale successivo.

ART. 13 – Documentazione obbligatoria a corredo della domanda

1. La candidatura per l'ammissione al contributo è formulata attraverso l'invio dei seguenti documenti:
 - a. **DOMANDA DI CONTRIBUTO**, Allegato A al presente Avviso pubblico;

- b. SCHEDA TECNICA DELL'INTERVENTO, Allegato B al presente Avviso pubblico;
 - c. SCHEDA TECNICA DI INTERVENTO AGGIUNTIVO, Allegato C al presente Avviso pubblico.
2. La documentazione di cui al comma 1 risulta indispensabile ai fini della completezza della domanda e ai fini della valutazione dell'intervento e non può essere trasmessa successivamente alla presentazione della domanda. La domanda priva della documentazione obbligatoria di cui al comma 1 è inammissibile.
 3. Nel caso in cui l'intervento oggetto di domanda di contributo a valere sul presente Avviso pubblico risulti abbinato ad altri interventi aggiuntivi, avviati e non conclusi e/o da avviare alla data della presentazione della domanda di contributo, finanziati con risorse provenienti dal bilancio dell'Ente o da altri canali contributivi statali o regionali e che comportino la risoluzione, a completamento, delle problematiche della struttura scolastica, lo stesso deve essere descritto nell' allegata SCHEDA TECNICA D'INTERVENTO AGGIUNTIVO (Allegato C).
 4. La documentazione di cui al comma 3 risulta indispensabile ai fini della completezza della domanda e non può essere fatta oggetto di integrazione successivamente alla scadenza del termine ultimo previsto per la presentazione della domanda.
 5. È obbligatoria l'indicazione di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata, a mezzo del quale sono gestite tutte le comunicazioni successive.

ART. 14 – Modalità di istruttoria e fasi del procedimento

1. L'iter procedimentale della domanda si articola nelle seguenti fasi:
 - istruttoria di ammissibilità: in relazione alla suddetta istruttoria viene accertata l'eventuale presenza di cause di inammissibilità della domanda;
 - valutazione: gli interventi vengono valutati in base a specifici criteri di valutazione (art. 18 del presente Avviso);
 - formazione della graduatoria: la graduatoria elenca gli interventi ammissibili secondo il punteggio di valutazione attribuito;
 - atto di concessione: per le domande collocate in graduatoria e finanziabili sulla base delle risorse disponibili, previa integrazione di eventuali documentazioni e verifiche, viene adottato l'atto di concessione.
2. L'attività istruttoria deve concludersi entro 60 giorni dal termine di scadenza per la presentazione della domanda previsto dall'art.12, comma 2.
3. Al termine dell'attività istruttoria viene emesso l'atto di approvazione della graduatoria degli interventi ammessi a contributo nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

ART. 15 – Criteri di ammissibilità delle operazioni

1. Sono ritenuti ammissibili gli interventi che al momento della presentazione della domanda risultano soddisfare i seguenti criteri:

- a) ammissibilità del proponente (art.4);
- b) completezza e correttezza formale della domanda di contributo e della proposta progettuale, da intendersi quale presenza degli elementi essenziali previsti dal presente Avviso pubblico;
- c) rispetto della procedura prevista dal presente Avviso pubblico.

ART. 16 – Istruttoria di ammissibilità

1. Il **Servizio Politica Energetica, qualità dell'aria, SINA**, dopo la ricezione di ciascuna domanda di contributo, provvede a valutare il rispetto dei requisiti di ammissibilità generale della domanda di cui all'art.15 del presente Avviso pubblico.
2. Il **Servizio Politica Energetica, qualità dell'aria, SINA**, si riserva di richiedere qualsiasi ulteriore informazione e documentazione necessarie alle valutazioni istruttorie.
3. Nel caso in cui proponente non fornisca le informazioni e la documentazione di cui al comma 2 entro il termine previsto dalla richiesta stessa, la relativa domanda di contributo verrà archiviata e considerata non ammissibile.

ART. 17 – Cause di inammissibilità della domanda

1. Viene considerata “non ammissibile” in sede di presentazione, la domanda di contributo risultante:
 - a) carente del requisito descritto all'art.4, comma 1;
 - b) riferita a più di un intervento, come specificato all'art.5, comma 7;
 - c) riferita a un intervento avente costo ammissibile a contributo inferiore a 20.000,00 euro o superiore a 100.000,00 euro;
 - d) compilata e trasmessa con modalità diverse rispetto a quelle richieste dagli artt. 12 e 13;
 - e) non firmata o firmata da soggetto diverso dal legale rappresentante dell'Ente;
 - f) presentata oltre il termine ultimo previsto dall'art.12, comma 2;
 - g) carente anche di uno solo dei documenti obbligatori facenti parte integrante della domanda e descritti all'art.13;
 - h) non rispondente pienamente ai criteri di ammissibilità descritti all'articolo 15.
2. Le cause di inammissibilità costituiscono motivo di improcedibilità.

ART. 18 – Criteri di valutazione

1. Tutti gli interventi proposti ed ammissibili sono oggetto di valutazione di merito sulla base dei criteri oggettivi attraverso un sistema di pesi/punteggi associati a ciascun macro criterio. Essi comportano una valutazione sulla rispondenza dell'intervento proposto alla strategia generale ed agli obiettivi specifici del POR ABRUZZO 2014-2020 Asse IV e dell'Azione 4.1.1, subordinata all'esito positivo della verifica sull'ammissibilità.

2. I macro criteri di valutazione con i relativi punteggi sono i seguenti:

MACRO CRITERIO		Punteggio massimo
Rispondenza dell'intervento agli indicatori di realizzazione e di risultato, così come ad altre finalità specifiche		60 punti
	Sub pesi	
Progetti relativi ad edifici con maggior consumo energetico con maggiore potenzialità di risparmio energetico in relazione all'investimento necessario	Max punti 20	
Utilizzo di tecnologie innovative	Max punti 5	
Riduzione della produzione di gas climalteranti	Max punti 10	
Risparmio energetico	Max punti 20	
Percentuale di cofinanziamento	Max punti 5	
MACRO CRITERIO		Punteggio massimo
Qualità intrinseca della proposta e integrazione con altri interventi		30 punti
	Sub pesi	
Qualità tecnico-finanziaria del progetto: rapporto tra costi di investimento e riduzione dei consumi energetici	Max punti 15	
Tempi di realizzazione, chiusura lavori e invio CRE	Max punti 10	
Integrazione con altri interventi in corso o realizzati (es. adeguamento sismico)	Max punti 5	
MACRO CRITERIO		Punteggio massimo
Criteri di premialità		10 punti
	Sub pesi	
Comune montano e caratteristiche altimetriche	Max punti 5	
Presenza di scelte volontarie di aggregazione tra Comuni oltre alle forme di gestione associata, obbligatoria, di servizi	Max punti 5	

3. Per i progetti che insistono su più edifici il punteggio viene calcolato tenendo conto della media ponderata, facendo riferimento alla superficie degli edifici oggetto di intervento, secondo le definizioni riportate all'art.2 del presente Avviso pubblico.

ART. 19 – Formazione della graduatoria

1. La Commissione di valutazione provvede alla determinazione del punteggio e dell'importo delle spese da ammettere a contributo.
2. Gli interventi ritenuti ammissibili secondo i criteri indicati all'art.15, compongono la graduatoria delle iniziative ammissibili a contributo.

3. Sono ammesse a contributo tutte le iniziative in base all'ordine di punteggio fino ad esaurimento delle risorse disponibili per il presente Avviso pubblico.
4. L'elenco delle iniziative ammesse a contributo viene approvato con Determina dirigenziale dal Responsabile del Servizio Politiche Energetiche, Qualità dell'Aria, SINA. Successivamente a tale provvedimento, il suddetto Servizio invia ai soggetti beneficiari una comunicazione con l'esito della valutazione.

ART. 20– Concessione del contributo

1. Il **Servizio Politica Energetica, qualità dell'aria, SINA** comunica al beneficiario l'ammissione in graduatoria acquisendo, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di ammissione a contributo da parte del beneficiario la seguente documentazione:
 - progetto munito degli estremi di approvazione da parte dell'Ente, almeno al livello massimo già conseguito, come dichiarato nella SCHEDA TECNICA DELL'INTERVENTO (Allegato B), completo di computo metrico estimativo delle opere;
 - diagnosi energetica redatta, conformemente alle norme UNI CEI EN 16247-1, UNI CEI EN 16247- 2, da tecnico abilitato iscritto al relativo ordine/collegio professionale con la quale si conferma che l'intervento previsto comporterà il conseguimento finale per l'edificio o gli edifici, della contemporanea riduzione reale dei consumi di energia primaria, ed emissioni di gas climalteranti nella percentuale indicata in domanda. Nel caso in cui non fosse confermata la percentuale di riduzione si procederà all'aggiornamento della graduatoria con l'assegnazione del punteggio relativo e riassegnando i contributi;
 - data di avvio e conclusione dell'intervento (per conclusione si intende la presentazione del CRE).
2. In caso di mancata trasmissione della suddetta documentazione nel termine fissato al comma 1, il beneficiario sarà ritenuto rinunciatario.

ART. 21 – Realizzazione degli interventi e variazioni in corso di realizzazione

1. Il soggetto beneficiario realizza l'intervento conformemente a quanto indicato nella domanda di ammissione a contributo, rispettando le categorie di spesa indicate all'art.6 comma 4 e gli importi ammessi al contributo come riportati nell'Atto di concessione.
2. Durante il periodo di realizzazione dell'intervento il beneficiario può apportare modifiche che possono prevedere anche variazioni alle categorie di spesa del quadro economico.
3. Le eventuali modifiche che, prevedano anche variazioni alle categorie di spesa del quadro economico approvato, devono comunque garantire il rispetto dei requisiti di ammissibilità indicati all'art.15, e mantenere immutate la natura, la funzionalità e le performance definite nell'ambito dell'intervento.
4. Non sono ammissibili modifiche che comportino una riduzione del punteggio dell'intervento tale da determinarne una sua ricollocazione nella graduatoria in una posizione inferiore a quella del primo intervento non ammesso a contributo per insufficienza di risorse. Qualora in seguito a modifiche

approvate al beneficiario il punteggio si riduca in misura tale da determinare la collocazione dell'intervento in graduatoria al di fuori degli interventi finanziati, tale condizione comporterà la revoca del contributo concesso.

5. Fermo restando quanto previsto ai commi 2, 3 e 4, le modifiche ai singoli interventi che comportino variazioni uguali o superiori al 10% delle singole categorie di spesa devono essere comunicate a mezzo PEC dal beneficiario al **Servizio Politica Energetica, qualità dell'aria, SINA**, che ne valuterà le motivazioni, e da questa preventivamente approvate.
6. Fermo restando quanto previsto ai commi 2, 3 e 4, le modifiche ai singoli progetti che comportino variazioni inferiori al 10% delle singole categorie di spesa devono essere comunicate a mezzo PEC dal beneficiario al **Servizio Politica Energetica, qualità dell'aria, SINA**, in occasione della prima richiesta di erogazione del contributo ma non saranno fatte oggetto di approvazione preventiva da parte dello stesso Servizio.

ART. 22– Proroga alla conclusione del progetto

1. Con riferimento al termine di conclusione stabilito dall'atto di concessione è ammessa la presentazione da parte del beneficiario di istanza di proroga.
2. L'istanza di proroga di cui al comma 1, debitamente motivata, deve essere presentata al **Servizio Politica Energetica, qualità dell'aria, SINA**, prima della scadenza del rispettivo termine stabilito dall'atto di concessione. La proroga è eventualmente autorizzata dal medesimo Servizio regionale, esclusivamente se la stessa non comporta una variazione del punteggio attribuito in sede di valutazione, tenuto conto dell'avanzamento e del raggiungimento degli obiettivi di spesa e di risultato, al fine di garantire i target di realizzazione e gli obiettivi finanziari previsti dal Regolamento (UE) n.1303/2013 e successive modifiche e integrazioni.
3. Il termine ultimo di rendicontazione degli interventi, comprensivo della proroga eventualmente autorizzata di cui al comma 2, è fissato in sessanta giorni dalla data di conclusione dei lavori e non può comunque superare la data del 31.05.2018, come indicata al precedente art.9.
4. Il mancato rispetto dei termini ultimi sopra indicati per la rendicontazione degli interventi comporta la revoca del contributo.

ART. 23 – Modalità di erogazione del contributo

1. L'erogazione del contributo secondo le modalità e i termini riportati nell'atto di concessione avviene con le seguenti modalità:
 - anticipazione pari al 50% del contributo assegnato da erogarsi successivamente alla sottoscrizione dell'atto di concessione ed a seguito di presentazione di polizza fideiussoria da parte del beneficiario;
 - una quota pari al 45% del contributo assegnato alla conclusione dei lavori.
2. L'erogazione del saldo del contributo pari al 5%, è effettuata a seguito della presentazione del rendiconto finale dell'intervento ed alle verifiche e controlli di cui all'art. 27 del presente Avviso pubblico.

ART. 24 – Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili

1. Ai fini della rendicontazione finale il beneficiario presenta al **Servizio Politica Energetica, qualità dell'aria, SINA**:
 - a) la relazione tecnica finale, redatta dal RUP dei lavori, illustrativa dell'attività svolta, in cui si dà conto dei risultati anche parziali ottenuti, della misura del conseguimento degli obiettivi prefissati e di ogni eventuale scostamento o variazione intervenuti, sia nei contenuti sia nelle risorse impiegate che nelle spese sostenute;
 - b) il quadro economico finale della spesa sostenuta, corredato dei certificati di pagamento relativi ai SAL e della documentazione contabile (fatture e relative quietanze);
 - c) copia conforme del certificato di ultimazione dei lavori e del certificato di collaudo o di regolare esecuzione delle opere, sottoscritto dal tecnico incaricato di cui al D.Lgs 50/2016, abilitato e regolarmente approvato dall'Ente beneficiario, attestante che gli interventi sono stati eseguiti in conformità all'intervento presentato e ammesso a contributo, alle voci di spesa e agli importi ammessi al contributo come riportati nell'atto di concessione o alla eventuale variante in corso d'opera regolarmente autorizzata;
 - d) le dichiarazioni attestanti il rispetto del divieto di cumulo di cui all'art.11.
2. La rendicontazione è presentata secondo le modalità indicate dal **Servizio Politica Energetica, qualità dell'aria, SINA**, ed entro i termini indicati nell'Atto di concessione.
3. Su tutti gli originali dei documenti giustificativi di spesa ammessi a contributo, il soggetto beneficiario dovrà apporre, pena la riduzione o l'annullamento della corrispondente agevolazione, a mezzo di apposito timbro, la dicitura *"Spesa sostenuta con il contributo delle risorse POR FESR Abruzzo 2014/2020 – Azione 4.1.1 "Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (Smart building) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici"* per un importo pari ad Euro” e l'indicazione del CUP.
4. L'Amministrazione regionale ha facoltà di richiedere in qualunque momento l'esibizione della documentazione di spesa in originale e di effettuare gli opportuni controlli.

ART. 25 – Obblighi del beneficiario

1. Il beneficiario deve rispettare i seguenti obblighi:
 - a) rispettare le tempistiche e gli obblighi previsti nell'atto di concessione, fatte salve le proroghe autorizzate dall'ufficio competente;
 - b) rispettare i vincoli di destinazione e di funzionamento di cui al paragrafo 71 del Reg. (UE) 1303/2013 e successive modifiche e integrazioni e presentare le dichiarazioni annuali previste;
 - c) mantenere una contabilità separata per tutte le transazioni relative all'iniziativa finanziata, che si sostanzia nell'organizzazione di un apposito fascicolo di progetto e nel garantire la tracciabilità delle

spese relative all'intervento nel sistema contabile del beneficiario. I documenti, ai fini dei controlli relativi al Programma, dovranno essere conservati per un periodo di tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese dell'operazione, in originale o in copia conforme all'originale. Il **Servizio Politica Energetica, qualità dell'aria, SINA**, comunica la scadenza dei tre anni una volta che l'operazione è stata inserita nei conti annuali;

- d) consentire e agevolare ispezioni e controlli;
- e) rispettare quanto previsto dalla normativa specifica sugli appalti di cui al decreto legislativo n. 50/2016, nell'attuazione delle operazioni finanziate dal POR FESR ABRUZZO 2014-2020;
- f) rispettare le politiche europee trasversali in materia di tutela ambientale;
- g) non usufruire di altri finanziamenti pubblici finalizzati alla realizzazione, anche parziale, delle stesse spese previste nell'intervento ovvero, qualora una parte dell'intervento preveda il finanziamento con altri fondi pubblici, il finanziamento complessivo non può superare la spesa complessiva ammissibile; in tal caso, in sede di presentazione della domanda di contributo, è necessaria una chiara ripartizione dei costi e della copertura finanziaria complessiva (divieto di cumulo);
- h) comunicare di CUP di progetto al fine dell'identificazione univoca del progetto d'investimento pubblico;
- i) attestare che gli interventi finanziabili comportano il conseguimento finale per l'edificio o gli edifici della contemporanea riduzione reale di consumi energetici ed emissioni di gas climalteranti nella misura indicata nella scheda di progetto come da modello allegato B al presente Avviso pubblico rispetto alla media dei dati relativi ai 3 anni precedenti la domanda di contributo;
- j) comunicare le informazioni necessarie alla costruzione del corredo dei dati da raccogliere in relazione alle operazioni per il popolamento del sistema informativo regionale;
- k) con riferimento agli obblighi in materia di informazione e comunicazione di:
 - ✓ accettare l'inclusione nell'elenco delle operazioni pubblicato ai sensi del Regolamento (UE) 1303/2013 art. 115;
 - ✓ Il beneficiario, inoltre, è tenuto a trasmettere al **Servizio Politica Energetica, qualità dell'aria, SINA**, qualora l'operazione si attui anche attraverso procedure ad evidenza pubblica, l'URL della sezione "bandi e avvisi" del proprio sito istituzionale ove dovrà essere pubblicato l'Avviso pubblico di gara con indicazione del Programma, il riferimento al FESR, il CUP, il CIG, l'oggetto, la data di pubblicazione e la scadenza per la presentazione delle proposte, l'indicazione delle URL dove reperire eventuali allegati o documentazione utile inoltre, qualora richiesto, dovranno essere trasmessi una sintesi del progetto, gli obiettivi e i risultati dello stesso, corredati da materiale fotografico che potranno essere pubblicati sul sito web del programma, sul rapporto annuale di esecuzione o utilizzati quali informazioni descrittive dell'avanzamento del Programma.

ART. 26 – Indicatori di realizzazione e di risultato

1. Il presente Avviso pubblico concorre al conseguimento degli obiettivi descritti all'art.1, comma 1, misurati attraverso gli indicatori di monitoraggio come di seguito indicati:

Indicatori di Output

ID	Indicatore	Unità di misura	Fondo	Categoria di regione (se pertinente)	Valore target (2023)			Fonte di dati	Periodicità dell'informativa
					U	D	T		
C.O.32 (4.1.1)	Diminuzione del consumo annuale di energia primaria degli edifici pubblici (C.I. 32)	Kwh/anno	FESR	In transizione			2.100.000	Sistema di Monitoraggio del MISE (DM 15/03/2012)	Annuale
C.O.32 (4.1.1)	Riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra (C.I.34)	Tonnellate equivalenti	FESR	In transizione			1.170	Sistema di Monitoraggio regionale	Annuale

ART. 27 – Controlli e ispezioni

1. Nel corso dell'intero procedimento per la concessione ed erogazione del contributo, nonché per tutta la durata dei vincoli di destinazione, possono essere disposti ispezioni e controlli, anche a campione.
2. Il **Servizio Politica Energetica, qualità dell'aria, SINA**, effettua controlli amministrativi e controlli in loco.
3. I controlli amministrativi sono effettuati sul 100% delle rendicontazioni presentate.

ART. 28 – Revoche e rideterminazioni del contributo

1. La decadenza conseguente alle verifiche, anche di secondo livello, effettuate dall'Amministrazione regionale, determina la perdita del contributo e la revoca dello stesso.
2. Costituiscono cause di decadenza:
 - ✓ gli inadempimenti e violazioni da parte del beneficiario, emersi dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti, rispetto al presente Avviso pubblico e alla normativa di riferimento;
 - ✓ le modifiche apportate dal beneficiario che comportino la riduzione del punteggio in misura tale da determinare la collocazione in graduatoria dell'intervento medesimo al di fuori degli interventi finanziati.
3. Costituiscono cause di decadenza parziale e di rideterminazione del contributo:
 - ✓ il mancato rispetto dei vincoli di destinazione e di funzionamento di cui al paragrafo 71 del Reg. (UE) 1303/2013 e successive modifiche e integrazioni; si applicano revoche secondo il

- principio di proporzionalità sulla base del periodo di inadempienza rispetto al periodo di vincolo;
- ✓ il mancato rispetto dell'obbligo di cui all'art.21, comma 1, riscontrato in sede di verifiche e accertamenti anche successivi alla conclusione dell'intervento; si applicano revoche parziali o totali e rideterminazioni secondo il principio di proporzionalità sulla base delle disposizioni contenute nella Decisione della Commissione Europea C (2013) 9527 del 19 dicembre 2013;
 - ✓ la presenza di difformità tra l'iniziativa effettivamente realizzata e quella oggetto del provvedimento di concessione. In tal caso il **Servizio Politica Energetica, qualità dell'aria, SINA**, accerta in sede di rendicontazione la difformità tra l'iniziativa effettivamente realizzata e quella oggetto del provvedimento di concessione e quindi revoca o ridetermina il contributo concesso in relazione alla ammissibilità della relativa spesa;
 - ✓ mancato raggiungimento degli obiettivi dichiarati nella domanda e confermati con la Diagnosi energetica di riduzione dei consumi di energia primaria ed emissione di gas climalteranti, in sede di concessione.
 - ✓ Nel caso il **Servizio Politica Energetica, qualità dell'aria, SINA**, accerti in sede di rendicontazione la difformità tra la riduzione prevista e quella effettivamente realizzata, ridetermina il contributo riducendo il contributo ammesso della percentuale risultante dalla differenza tra obiettivo dichiarato e raggiunto tenendo conto della eventuale riallocazione in graduatoria.
 - ✓ Successivamente all'accertamento delle condizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 il **Servizio Politica Energetica, qualità dell'aria, SINA**, procederà, rispettivamente, alla revoca totale o parziale del contributo concesso, anche in tutti i casi non esplicitamente previsti dal presente Avviso pubblico ma che possano ricondursi ad inadempimenti del beneficiario rispetto alle previsioni dell'Avviso pubblico medesimo.

ART. 29 – Informativa e tutela ai sensi del D. Lgs. n.196/2003, successive modifiche ed integrazioni

1. Per la tutela del diritto alla riservatezza trovano applicazione le disposizioni di cui al D. lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i..
2. Ai fini della trasparenza, si informano i beneficiari che l'accettazione del contributo comporta, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1303/2013, l'accettazione della pubblicazione sui portali istituzionali della Regione Abruzzo, dello Stato e dell'Unione europea, dei dati in formato aperto relativi al beneficiario ed all'iniziativa ammessa a contributo (l'elenco dei dati è riportato nell'Allegato XII, punto 1 del Regolamento (UE) n. 1303/2013).

ART. 30 – Responsabile del procedimento, informazioni e contatti

1. Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del **Servizio Politiche Energetiche, Qualità dell'Aria, SINA**.

2. Le informazioni sul procedimento possono essere richieste al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: dpc025@pec.regione.abruzzo.it.

ART. 31 – Norme transitorie e finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso Pubblico, si applicano le disposizioni contenute nella vigente normativa europea, nazionale e regionale, nel POR FESR Abruzzo 2014 – 2020, nel documento “Metodologia e Criteri per la Selezione delle Operazioni” approvato dal Comitato di Sorveglianza in data 25.01.2017 nonché nella determinazione direttoriale DPA187/2016 e sue integrazioni DPA284 del 29 novembre 2016, recante disposizioni transitorie in merito alla gestione e controllo del POR FESR nelle more dell’approvazione del nuovo SIGECO e della relativa manualistica.

ALLEGATI

- ✓ ALLEGATO A - DOMANDA DI AMMISSIONE CONTENENTE ATTO D’IMPEGNO
- ✓ ALLEGATO B - SCHEDA TECNICA DELL’INTERVENTO
- ✓ ALLEGATO C - SCHEDA TECNICA DI INTERVENTO AGGIUNTIVO